

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2024, n. 1-472

**Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005. Legge regionale n. 5/2018. Disposizioni ad integrazione della DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, così come da ultima modificata con DGR n. 7-340 del 8 novembre 2024, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, in conformità al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Az**



Seduta N° 31

Adunanza 03 DICEMBRE 2024

Il giorno 03 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 18:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

**DGR 1-472/2024/XII**

**OGGETTO:**

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005. Legge regionale n. 5/2018. Disposizioni ad integrazione della DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, così come da ultima modificata con DGR n. 7-340 del 8 novembre 2024, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, in conformità al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028", approvato dal Commissario straordinario alla peste suina africana.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale - ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992;
- l'articolo 28 della legge regionale n. 5/2018, al comma 7, prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, in attuazione

della legge regionale n. 53/1995 “Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio”, della legge regionale n. 70/1996 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dell’articolo 40 della legge regionale n. 5/2012 “Legge finanziaria per l’anno 2012” e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

- in data 14 luglio 2024, è entrata in vigore la nuova legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale e che, introduce, tra l’altro, una nuova regolamentazione per la caccia al cinghiale, modificando la sopra citata legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- - con DGR n. 2-121 del 9 agosto 2024 le suddette modifiche alla legge n. 157/1992 sono state inserite, quale adeguamento alle novità introdotte dal suddetto decreto legge n. 63/2024, nell’Allegato A “Calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2024-2025”.

Richiamato che la DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, così come da ultima modificata con DGR 7-340 del 8 novembre 2024, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari, tra le altre cose, prevede che la specie cinghiale sia cacciabile:

- in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri “Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
  - classi, Striati - Rossi - Maschi – Femmine
  - periodo 16 marzo 2024 - 16 marzo 2025
- dal 15 settembre al 15 gennaio 2025 in forma di caccia programmata.

Premesso, inoltre, che, con riferimento alle precedenti stagioni venatorie 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024:

con D.G.R. n. 27-4010 del 29 ottobre 2021 sono stati approvati, quale sperimentazione, gli indirizzi operativi per la presentazione dei piani di prelievo numerico-selettivo della specie cinghiale per la stagione venatoria 2021-2022, anche con l’ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati;

con D.G.R. n. 38-5958 del 11 novembre 2022, a fronte dell’esito positivo di tale sperimentazione, al fine di rendere più operativi ed efficaci le azioni per il depopolamento della specie cinghiale si è provveduto, tra l’altro, per la stagione venatoria 2022-2023, in continuità alla sopra citata D.G.R. n. 27-4010 29 ottobre 2021, a consolidare gli indirizzi operativi ivi previsti per la presentazione dei piani di prelievo numerico-selettivo della specie cinghiale;

con DGR 38-7856 del 4 dicembre 2023, l’attivazione di tale modalità di caccia ha consentito alla Regione Piemonte di tendere al perseguimento del target annuale di prelievo stabilito dal “*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028*”, approvato dal Commissario straordinario alla peste suina africana.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta che:

- l’ottemperanza dei suddetti indirizzi operativi per l’attuazione dei piani di prelievo numerico selettivi ha confermato l’efficacia di tale modalità di attività venatoria al cinghiale;
- infatti, rispetto alla prima fase sperimentale, nella stagione venatoria 2022/2023, il prelievo venatorio in selezione al cinghiale con l’utilizzo di tecniche indicate negli indirizzi operativi consolidati ha inciso positivamente sull’impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all’agricoltura, gli incidenti stradali nonché per le finalità di depopolamento della specie cinghiale;
- si segnala che, nella stagione venatoria 2022/2023, il numero di capi prelevati con tale modalità di caccia è di 2554 capi, mentre nel 2023/2024 il numero di capi prelevati con tale modalità di caccia è

di 2547 capi.

Preso atto che:

- ISPRA con la nota prot. n. 25346 del 11 maggio 2023, nella quale esprimeva il parere in merito alla proposta del calendario venatorio 2023/2024, ha ritenuto <<non condivisibile l'impostazione prospettata dalla Regione in merito a tale modalità di caccia, ritenendo in generale che qualsiasi forma di prelievo che non corrisponda alla definizione di "caccia di selezione" [§ 4.2, pag. 106 e alla scheda 4.2, pag. 137 delle "Linee Guida per la gestione degli Ungulati: Cervidi e Bovidi" (Raganella et al., 2013, ISPRA)] non può essere considerato "caccia di selezione" o "prelievo numerico-selettivo" e come tale non è attuabile ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/92 e risulta necessario ricondurlo esclusivamente all'arco temporale previsto dall'art. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92. Pertanto, si suggerisce di posticipare l'inizio della caccia al Cinghiale con i cani in forma programmata al 1° di ottobre e comunque terminarla entro tre mesi dal suo inizio. La formulazione riportata nell'Allegato A, lettera r), 2° capoverso, appare invece estendere a 4 mesi il ricorso a questa forma di prelievo. Si invita pertanto a rivedere tale opzione, limitando il ricorso a forme di caccia al Cinghiale che prevedono l'ausilio di cani ai soli 3 mesi previsti dell'art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 157/92. Al riguardo, si evidenzia che l'attuale situazione epidemiologica, è tale da rendere necessario ridurre il più possibile la maggior mobilità dei cinghiali sul territorio generata da forme di caccia ad elevato disturbo, onde evitare la possibile diffusione della malattia, e preferire/premiare la caccia di selezione per abbattere gli animali>>.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio del sopra richiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta che per giurisprudenza costante è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Richiamato che dopo il citato parere dell'ISPRA sono state emanate le seguenti disposizioni:

- Piano "Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023" trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed inviato dal Ministero della Salute alle Regioni con nota prot. 0001324-17/01/2023-DGSAF-MDS-P;
- "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028" del 7 settembre 2023;
- Decreto Ministeriale 13 giugno 2023, "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";
- Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 "Misure di contrasto alla peste suina africana" - disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2023", articolo 29;
- Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;
- Legge n.101 del 14 luglio 2024 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquicoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale";
- Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 02 ottobre 2024 concernente le "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana".

Richiamato, in particolare, il Piano di Prelievo definito dal "*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023 - 2028*", approvato dal Commissario straordinario alla peste suina africana e secondo il quale:

- la Regione Piemonte, attraverso il Gruppo Operativo Territoriale Regionale (GOTR), elabora la ripartizione del piano di prelievo sull'intero territorio regionale comprese le aree protette e le aree

non venabili, con l'obiettivo di tendere al perseguimento del target annuale di prelievo;  
- si evidenzia che il prelievo, per incidere significativamente sulla quota di popolazione che ne traina la crescita, dovrà essere il più possibile selettivo e orientato verso specifiche classi di sesso ed età (giovani e femmine);

- si evidenzia, inoltre, in maniera precisa e chiara che *“l'attivazione diffusa e a livelli quantitativamente significativi della caccia di selezione permette, orientando il prelievo prevalentemente su femmine e piccoli, di ottenere comunque una riduzione delle presenze nel breve/medio periodo, anche nel caso in cui si abbattesse un minore numero di cinghiali”*.

Dato atto che, quale esito istruttorio del sopra richiamato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta che l'avvio dell'attività venatoria al cinghiale in selezione, per il periodo compreso tra il 16 gennaio 2025 ed il 30 gennaio 2025, sia in linea con le indicazioni contenute nel suddetto *“Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali del Commissario straordinario alla peste suina”*, in quanto:

- la particolare complessità della materia inerente alla gestione del cinghiale ed i risvolti, anche di pubblica incolumità, correlati alla pervasività del suide e alle sue elevate capacità di danno alle attività antropiche ed in modo particolare alle coltivazioni agricole risultano dalle sempre più numerose segnalazioni pervenute da aziende agricole, da associazioni, da Enti locali e da privati cittadini, questi ultimi con riferimento ad incidenti stradali provocati da tale animale;
- la caccia di selezione è funzionale a ristabilire un equilibrio della presenza del suide e quindi indirettamente ad incidere positivamente sull'impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all'agricoltura che per gli incidenti stradali; nonché poco impattante sull'altra fauna presente sul territorio e permette di intervenire in modo mirato;
- il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte” approvato con DGR n. 18-8635 del 27 maggio 2024, prevede urgenti e irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale e ha come obiettivo il depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l'eradicazione della peste suina africana qualora la malattia dovesse raggiungere le popolazioni di cinghiale presenti nelle zone attualmente classificate indenni. Gli elementi gestionali e organizzativi proposti nel PRIU, se rapidamente e compiutamente adottati, potranno innescare anche una decisa riduzione degli impatti (ecologici, economici, sociali e sanitari) causati dalla specie cinghiale nella nostra regione;
- la modalità di caccia più idonea per attivare il prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani, è da adottarsi esclusivamente nel periodo, compreso tra 16 gennaio 2025 e 30 gennaio 2025, con un numero massimo di 3 cani e un numero massimo di partecipanti complessivo di 25 cacciatori;
- l'attivazione di tale modalità di caccia consente alla Regione Piemonte di tendere al perseguimento del target annuale di prelievo stabilito dal sopra citato *“Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028”*.

Dato atto, pertanto, che, quale esito istruttorio del sopra richiamato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta opportuno integrare l'allegato A della DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, come modificata con DGR n. 2-121 del 9 agosto 2024 di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari, prevedendo che al paragrafo 1.1, ai sensi del quale ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle specie ivi elencate, esclusivamente nei periodi ivi indicati, sia inserita, dopo il capoverso della lettera r), che recita “specie cacciabile dal 15 settembre al 15 gennaio in forma di caccia programmata: cinghiale”, la seguente frase:

*“dal 16 gennaio al 30 gennaio 2025 con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e*

*suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta regionale. Gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nella Regione Piemonte, per il periodo compreso tra il 16 gennaio e il 30 gennaio 2025, possono deliberare i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in "zone" e li comunicano al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura; lo stesso Settore, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l'approvazione alla Giunta regionale."*

Dato atto che, per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 e con riferimento alla sopra riportata modifica al vigente calendario venatorio:

- con nota del 18 novembre 2024 è stata data debita informativa a ISPRA, precisando che l'attivazione di tale modalità di caccia al cinghiale verrà svolta nel territorio indenne da PSA con esclusione pertanto della Zona CEV (articolo 3 commi 1, 2 e 5 Ordinanza 5/2024) - Zona di controllo dell'espansione virale -, delle Zone infette e zone a restrizione II e III, non ricadenti nella Zona CEV (articolo 4 comma 1 Ordinanza 5/2024) e delle Zone soggette a restrizione I, non ricadenti nella Zona CEV (articolo 4 comma 2 Ordinanza 5/2024).

- in data 22 novembre 2024 la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna (Commissione istituita con DGR n. 30-8557 del 15 marzo 2019) ha valutato positivamente la proposta di caccia di selezione al cinghiale così come formulata dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

Richiamato che tutti gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nel territorio della Regione Piemonte, possono deliberare e presentare, per il periodo compreso tra il 16 gennaio e il 30 gennaio 2025, i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in Settori/"zone".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di disporre, in conformità con il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028" approvato da Commissario Straordinario in data 7 settembre 2023, di integrare l'allegato A della DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, come da ultima modificata con DGR n. 7-340 del 8 novembre 2024, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari, disponendo che al paragrafo 1.1, ai sensi del quale ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle specie ivi elencate, esclusivamente nei periodi ivi indicati, sia inserita, dopo il capoverso della lettera r), che recita "specie cacciabile dal 15 settembre al 15 gennaio, in forma di caccia programmata: cinghiale", la seguente frase:

*"dal 16 gennaio al 30 gennaio 2025 con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale. Gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nella Regione Piemonte, per il periodo compreso tra il 16 gennaio e il 30 gennaio 2025, possono deliberare i piani numerico-*

*selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in "zone" e li comunicano al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura; lo stesso Settore, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l'approvazione alla Giunta regionale.";*

- di stabilire che, in conformità all'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 2 ottobre 2024 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana", l'attivazione di tale modalità di caccia al cinghiale verrà svolta nel territorio indenne da PSA con esclusione pertanto della Zona CEV (articolo 3 commi 1, 2 e 5 Ordinanza 5/2024) - Zona di controllo dell'espansione virale -, delle Zone infette e zone a restrizione II e III, non ricadenti nella Zona CEV (articolo 4 comma 1 Ordinanza 5/2024) e delle Zone soggette a restrizione I, non ricadenti nella Zona CEV (articolo 4 comma 2 Ordinanza 5/2024);

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.